

**Tabella riepilogativa dei controlli sui requisiti di ordine generale ai sensi degli articoli 94, 95, 96 e 98 del D.Lgs. n. 36/2023 “Nuovo Codice dei Contratti Pubblici”**

Ai sensi del comma 1 dell'art. 96 del d.lgs. 36/2023 le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura di appalto, qualora risulti che questi si trovi, a causa di atti compiuti od omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95.

<p style="text-align: center;"><b>art. 94 D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Cause di esclusione automatica</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Strumento</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Modalità</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Annotazioni</b></p>
<p><b>art. 94, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f), g), h)</b></p> <p>Sussistenza di una condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei reati elencati.</p>	<p>Certificato del casellario giudiziale</p>	<p>Consultazione diretta del Sistema informativo del Casellario attraverso l'applicativo CERPA (Certificato casellario per pubbliche amministrazioni), ai fini dell'ottenimento del Certificato del casellario giudiziale (artt. 28, comma 3 e 39 del D.P.R. 14/11/2002, n. 313). <b>In alternativa e comunque obbligatoriamente a partire dal momento in cui sarà garantita l'interoperabilità con il Sistema Informativo Contratti Pubblici, la richiesta all'Ufficio del casellario giudiziale andrà inoltrata attraverso il FVOE.</b></p> <p>Le verifiche riguardano i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del D.Lgs. n.36/2023:</p> <p><b>Operatore economico ai sensi e nei termini di cui al D.Lgs. n. 231/2001</b></p> <p><b>Impresa individuale:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- titolare o direttore tecnico;</li> </ul>	<p>L'esclusione è atto dovuto, salvo nei seguenti casi:</p> <p>a) nei casi previsti dell'art. 94, co. 7 del D.Lgs. n. 36/2023:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- quando il reato è stato depenalizzato ovvero</li> <li>- quando è intervenuta la riabilitazione ovvero</li> <li>- nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero</li> <li>- quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero</li> <li>- in caso di revoca della condanna medesima.</li> </ul> <p>b) qualora l'operatore economico dimostri di aver adottato le misure self-cleaning <b>previste dall'art. 96, co. 6 del D.Lgs. n. 36/2023 e abbia adempiuto</b></p>

		<p><b>Società in nome collettivo:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- socio amministratore o direttore tecnico;</li> </ul> <p><b>Società in accomandita semplice:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- soci accomandatari o direttore tecnico;</li> </ul> <p><b>altri tipi di società o consorzio:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- membri del CDA con legale rappresentanza, compresi institori e procuratori generali;</li> <li>- componenti degli organi con poteri di direzione o di vigilanza;</li> <li>- componenti dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo;</li> <li>- direttore tecnico o socio unico <b>persona fisica;</b></li> <li>- <b>socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a 4.</b></li> <li>- <b>dell'amministratore di fatto.</b></li> </ul> <p><b>Nella verifica rientrano anche i suddetti soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e fino al momento del controllo dei requisiti.</b></p>	<p><b>agli oneri di cui commi 3 o 4 del presente articolo.</b></p> <p>Ai sensi dell'art. 96, co. 8 del D.Lgs. n. 36/2023 se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la condanna produce effetto escludente dalle procedure d'appalto:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>in perpetuo, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo comma, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;</li> <li>per un periodo pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, primo comma, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;</li> <li>per un periodo pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.</li> </ol> <p>Ai sensi dell'art. 96, co. 9 del D.Lgs. n. 36/2023 nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 8, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, l'effetto escludente che ne deriva si produce per un periodo avente durata pari alla durata della pena principale.</p> <p><b>Ai sensi dell'art. 96, co. 13 del D.Lgs. n. 36/2023 "le cause di esclusione previste dagli articoli 94 [...] non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento".</b></p>
<b>art. 94, comma 2</b>	Banca dati nazionale	Consultazione della banca dati su:	Ai sensi dell'art. 1, co. 52 della L. n. 190/2012 per le

<p>Sussistenza di ragioni di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo codice.</p>	<p>Antimafia (BDNA)</p> <p>Comunicazione o Informazione Antimafia</p> <p>white list</p>	<p><a href="https://bdna.interno.it">https://bdna.interno.it</a></p> <p><b>Solo per Comunicazione Antimafia: in alternativa e comunque obbligatoriamente a partire dal momento in cui sarà garantita l'interoperabilità con il Sistema Informativo Contratti Pubblici, la richiesta di Comunicazione Antimafia dovrà essere andrà inoltrata attraverso il FVOE.</b></p> <p>Consultazione delle white list della prefettura o del commissariato del governo dove l'impresa ha la sua sede legale.</p> <p>Le verifiche riguardano i soggetti di cui al comma 3 del codice e all'art. 85, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2 -quater e 3 del D.Lgs. n. 159/2011.</p>	<p>attività imprenditoriali di cui al comma 53, la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria da acquisire indipendentemente dalle soglie [...], è obbligatoriamente acquisita [...] attraverso la consultazione [...] di apposito elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori (cd. white list).</p> <p>Comma 52-bis: L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 52 tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta.</p> <p>Comma 53: Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività (come modificato dall'art. 4-bis del dl n. 23/2020 convertito dalla l. 40/2020):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi - <u>lett. abrogata, categoria confluita nei servizi ambientali</u>;</li> <li>b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi - <u>lett. abrogata, categoria confluita nei servizi ambientali</u>;</li> <li>c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;</li> <li>d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;</li> <li>e) noli a freddo di macchinari;</li> <li>f) fornitura di ferro lavorato;</li> <li>g) noli a caldo;</li> <li>h) autotrasporti per conto di terzi;</li> <li>i) guardiania dei cantieri;</li> <li>i-bis) servizi funerari e cimiteriali;</li> <li>i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;</li> </ul>
--	---	---	--

			<p>i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.</p> <p>Se l'appalto attiene ad una delle attività di cui al comma 53 è sufficiente che la stazione appaltante accerti che l'impresa abbia presentato domanda di iscrizione nelle white list ancorché non abbia ancora conseguito l'effettiva iscrizione. In tali ipotesi, la stazione appaltante dopo aver verificato che l'impresa abbia richiesto l'iscrizione nelle white list, consulterà la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia immettendo i dati relativi all'impresa, come in ogni altra situazione di ordinaria consultazione di tale piattaforma finalizzata al rilascio della documentazione antimafia (Circolare del Ministero dell'Interno d.d. 23.03.2016).</p> <p>Ai fini di mantenere la validità dell'iscrizione nelle white list, l'operatore economico ha l'obbligo di inoltrare, almeno trenta giorni prima della data di scadenza, un'apposita comunicazione alla Prefettura competente. Nel caso in cui gli accertamenti antimafia si protragano oltre la data di validità dell'iscrizione nelle white list, essa mantiene la propria efficacia e la Prefettura competente provvede a dare conto di ciò nell'apposita voce (Aggiornamento in corso) (Circolare del Ministero dell'Interno d.d. 14.08.2013).</p> <p><b>Ai sensi dell'art. 96, co. 13 del D.Lgs. n. 36/2023 "le cause di esclusione previste dagli articoli 94 [...] non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento".</b></p>
--	--	--	---

<p><b>art. 94, comma 5, lett. a)</b></p> <p>Sussistenza di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione.</p>	<p>Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative</p>	<p>Richiesta via PEC all'Ufficio del casellario giudiziale presso il Tribunale del luogo in cui ha sede la stazione appaltante, ai fini dell'ottenimento del Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (art. 31 del D.P.R. 14/11/2002, n. 313. <b>In alternativa e comunque obbligatoriamente a partire dal momento in cui sarà garantita l'interoperabilità con il Sistema Informativo Contratti Pubblici, la richiesta all'Ufficio del casellario giudiziale andrà inoltrata attraverso il FVOE.</b></p>	<p><b>Ai sensi dell'art. 96, co. 13 del D.Lgs. n. 36/2023 "le cause di esclusione previste dagli articoli 94 [...] non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento".</b></p>
<p><b>art. 94, comma 5, lett. b)</b></p> <p>Mancata presentazione del certificato di cui all'art. 17 della l. 12 marzo 1999, n. 68 ovvero mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo requisito.</p>	<p>Certificato ex art. 17 della l. n. 68/1999 ss.mm.ii.</p>	<p>Richiesta via PEC all'ufficio competente del luogo in cui l'operatore economico ha la sua sede legale oppure consultazione diretta del Sistema informativo messo a disposizione dall'ufficio competente (ad es. per Città metropolitana di Milano, Regione Veneto, Provincia di Brescia).</p>	<p>L'ottemperanza agli obblighi previsti dalla l. n. 68/1999 ovvero la non assoggettabilità alla normativa citata, va sempre verificata dalla stazione appaltante ai fini del controllo della veridicità della dichiarazione ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000.</p> <p><b>Ai sensi dell'art. 96, co. 13 del D.Lgs. n. 36/2023 "le cause di esclusione previste dagli articoli 94 [...] non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento".</b></p>
<p><b>art. 94, comma 5, lett. c)</b></p> <p><b>Solo per procedure PNRR/PNC: Mancata produzione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell'offerta, di copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale redatto ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 198/2006 con attestazione di sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al</b></p>			

<p>consigliere regionale di parità oppure, in caso di inosservanza dei termini previsti, con attestazione di sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.</p>			
<p><b>Art. 94, comma 5, lett. d)</b> L'operatore economico sia stato sottoposto liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia in corso un procedimento l'accesso a una di tali procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del D.Lgs. n. 14/2019, dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice.</p>	<p>Visura camerale</p>	<p>Si scarica l'estratto del registro imprese sul sito: <a href="https://telemaco.infocamere.it">https://telemaco.infocamere.it</a>. In alternativa e comunque obbligatoriamente a partire dal momento in cui sarà garantita l'interoperabilità con il Sistema Informativo Contratti Pubblici, la visura camerale dovrà essere scaricata attraverso il FVOE.</p> <p>Per eventuali ulteriori approfondimenti, da valutare nel caso concreto, si consiglia di consultare la cancelleria del Tribunale Fallimentare competente (vedasi a titolo esemplificativo il modulo "Fallimento" pubblicato sul sito di ACP).</p>	<p>L'esclusione non opera se, entro la data dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di cui all'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e all'articolo 95, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 14/2019 (autorizzazione del tribunale o, dopo il decreto di apertura della procedura, del giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato), a meno che non intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle procedure concorsuali.</p> <p>Ai sensi dell'art. 96, co. 13 del D.Lgs. n. 36/2023 "le cause di esclusione previste dagli articoli 94 [...] non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento".</p>

<p><b>art. 94, comma 5, lett. f)</b></p> <p>Iscrizione nel casellario informatico tenuto dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nella procedura di gara e negli affidamenti di subappalti.</p>	<p>Casellario informatico presso ANAC</p>	<p>Si scarica l'estratto dal sito dell'ANAC: <a href="https://annotazioni.anticorruzione.it/">https://annotazioni.anticorruzione.it/</a>. <b>In alternativa e comunque obbligatoriamente a partire dal momento in cui sarà garantita l'interoperabilità con il Sistema Informativo Contratti Pubblici, la presenza di annotazioni nel casellario informatico dovrà essere verificata attraverso il FVOE.</b></p>	<p><b>L'esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico.</b></p> <p><b>Ai sensi dell'art. 96, co. 13 del D.Lgs. n. 36/2023 "le cause di esclusione previste dagli articoli 94 [...] non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento".</b></p>
<p><b>art. 94, comma 5, lett. f)</b></p> <p>Iscrizione nel casellario informatico tenuto dell'ANAC per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione.</p>	<p>Casellario informatico presso ANAC</p>	<p>Si scarica l'estratto dal sito dell'ANAC: <a href="https://annotazioni.anticorruzione.it/">https://annotazioni.anticorruzione.it/</a>. <b>In alternativa e comunque obbligatoriamente a partire dal momento in cui sarà garantita l'interoperabilità con il Sistema Informativo Contratti Pubblici, la presenza di annotazioni nel casellario informatico dovrà essere verificata attraverso il FVOE.</b></p>	<p><b>L'esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico.</b></p> <p><b>Ai sensi dell'art. 96, co. 13 del D.Lgs. n. 36/2023 "le cause di esclusione previste dagli articoli 94 [...] non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento".</b></p>
<p><b>art. 94, comma 6</b></p> <p>Violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse [...], secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.</p>	<p>Certificato di regolarità fiscale</p>	<p>Richiesta via PEC all'Agenzia delle Entrate del luogo in cui l'operatore economico ha la sua sede legale. La sede competente è individuabile al seguente link:</p> <p><a href="#">Direzioni Provinciali e uffici Provinciali territorio - Trova l'ufficio - Trova Ufficio - Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it)</a></p> <p><b>In alternativa e comunque obbligatoriamente a partire dal momento in cui sarà garantita l'interoperabilità con il Sistema Informativo Contratti Pubblici, la richiesta all'Agenzia delle Entrate andrà inoltrata attraverso il FVOE.</b></p>	<p>Allegato II.10</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore a € 10.000 (fino al 28.02.2018) ovvero € 5.000 (dal 01.03.2018) (importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del DPR n. 602/1973).</li> <li>2) Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.</li> </ol> <p>Il comma 6 non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi</p>

			<p>in modo vincolante a pagare le imposte [...], compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario [...] sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.</p> <p><b>Ai sensi dell'art. 96, co. 13 del D.Lgs. n. 36/2023 "le cause di esclusione previste dagli articoli 94 [...] non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento".</b></p>
<p><b>art. 94, comma 6</b></p> <p>Violazioni gravi, definitivamente accertate, degli obblighi relativi al pagamento [...] dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.</p>	<p>Documento unico di regolarità contributiva</p>	<p>Si scarica il documento DURC On Line direttamente dal sito dell'INPS al seguente link: <a href="#">DURC Online - Verifica regolarità contributiva (inps.it)</a> oppure dal sito dell'INAIL al seguente link: <a href="#">Verificare la regolarità contributiva - Durc online - INAIL</a> oppure dal sito dell'istituto previdenziale competente e non aderente al sistema dello sportello unico previdenziale (ad es. Inarcassa, EPAP, CIPAG ecc.).</p> <p><b>Solo per Inarcassa: in alternativa e comunque obbligatoriamente a partire dal momento in cui sarà garantita l'interoperabilità con il Sistema Informativo Contratti Pubblici, la richiesta del certificato Inarcassa dovrà essere andrà inoltrata attraverso il FVOE.</b></p>	<p>Allegato II.10</p> <p>Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale</p> <p>Il comma 6 non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare [...] i contributi previdenziali, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito [...] previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.</p> <p><b>Ai sensi dell'art. 96, co. 13 del D.Lgs. n. 36/2023 "le cause di esclusione previste dagli articoli 94 [...] non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidate ad un custode o</b></p>



			amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento".
--	--	--	---

<p><b>art. 95 D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici)</b></p> <p><b>Cause di esclusione non automatica</b></p>	<p><b>Strumento</b></p>	<p><b>Modalità</b></p>	<p><b>Annotazioni</b></p>
<p><b>art. 95, comma 1, lett. a)</b></p> <p>Sussistenza di gravi infrazioni, debitamente accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 201/24/UE.</p>	<p>Casellario informatico presso ANAC</p>	<p>Si scarica l'estratto dal sito dell'ANAC: <a href="https://annotazioni.anticorruzione.it/">https://annotazioni.anticorruzione.it/</a>. In alternativa e comunque obbligatoriamente a partire dal momento in cui sarà garantita l'interoperabilità con il Sistema Informativo Contratti Pubblici, la presenza di annotazioni nel casellario informatico dovrà essere verificata attraverso il FVOE.</p> <p>(Si rileva rispetto alla disciplina previgente che l'accertamento può avvenire con qualunque mezzo adeguato e il riferimento alla normativa europea e nazionale, ai contratti collettivi o alle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X alla direttiva 201/24/UE.)</p>	<p>L'esclusione perdura per tre anni decorrenti dalla commissione del fatto (art. 96, comma 10, lett.a)).</p> <p>Ai sensi dell'art. 96, co. 6 del D.Lgs. n. 36/2023 l'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui [...] all'articolo 95 [...] non è escluso se dimostra di aver adottato le misure self-cleaning previste dal comma 6 e ha adempiuto agli oneri di cui commi 3 o 4 del presente articolo.</p> <p>Ai sensi dell'art. 96, co. 13 del D.Lgs. n. 36/2023 "le cause di esclusione previste dagli articoli [...] 95 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo</p>

			6 settembre 2011, n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento”.
<b>Art. 95, co. 1, lett. b)</b> Conflitto di interesse ai sensi dell’art. 16.			La causa di esclusione rileva per la sola gara a cui la condotta si riferisce.
<b>art. 95, co. 1, lett. c)</b> Distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento dell’operatore economico nella preparazione della procedura d’appalto.		Sul punto si rinvia alla disciplina di cui agli artt. 20 “Consultazioni preliminari di mercato” e 21 “Partecipazione precedente di candidati o offerenti” della L.P. n. 16/2015.	La causa di esclusione rileva per la sola gara a cui la condotta si riferisce.
<b>art. 95, comma 1, lett. d)</b> Sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.			La causa di esclusione rileva per la sola gara a cui la condotta si riferisce.
<b>art. 95, comma 1, lett. e)</b> Gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia l’integrità o affidabilità dell’operatore economico. <u>Rinvio all’art. 98.</u>			
<b>art. 95, comma 2</b> Violazioni gravi, non definitivamente accertate, agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse [...]. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell’appalto.	Certificato di regolarità fiscale	Richiesta via PEC all’Agenzia delle Entrate del luogo in cui l’operatore economico ha la sua sede legale. La sede competente è individuabile al seguente link:  <u>Direzioni Provinciali e uffici Provinciali territorio - Trova l’ufficio - Trova Ufficio - Agenzia delle Entrate (agenziaentrate.gov.it)</u>	<b>Allegato II.10</b> <b>1) Si considera violazione l’inottemperanza agli obblighi di pagamento di imposte e tasse derivanti dalla:</b> <b>a. notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici;</b> <b>b. notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;</b> <b>c. notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di</b>

			<p>irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione.</p> <p>2) La violazione si considera grave quando comporta l'inottemperanza a un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10 % del valore dell'appalto. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravità è rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravità riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio è rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro.</p> <p>3) La violazione si considera non definitivamente accertata quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati.</p> <p>4) Le violazioni non rilevano se è intervenuta pronuncia giurisdizionale favorevole all'operatore economico non passata in giudicato, sino all'eventuale riforma della stessa o sino a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o amministrativa.</p> <p>Il comma 2 non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte [...], compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario [...] sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta oppure nel caso in cui l'operatore economico abbia compensato il debito tributario con crediti certificati vantati nei confronti della pubblica</p>
--	--	--	--

			<p>amministrazione.</p> <p>Ai sensi dell'art. 96, co. 13 del D.Lgs. n. 36/2023 "le cause di esclusione previste dagli articoli [...] 95 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento".</p>
<p><b>art. 95, comma 2</b></p> <p>Violazioni gravi, non definitivamente accertate, agli obblighi relativi al pagamento di [...] contributi previdenziali. La gravità va in ogni caso valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto.</p>	<p>Documento unico di regolarità contributiva</p>	<p>Si scarica il documento DURC On Line direttamente dal sito dell'INPS al seguente link: <a href="#">DURC Online - Verifica regolarità contributiva (inps.it)</a> oppure dal sito dell'INAIL al seguente link: <a href="#">Verificare la regolarità contributiva - Durc online - INAIL</a> oppure dal sito dell'istituto previdenziale competente e non aderente al sistema dello sportello unico previdenziale (ad es. Inarcassa, EPAP, CIPAG ecc.).</p> <p>Solo per Inarcassa: in alternativa e comunque obbligatoriamente a partire dal momento in cui sarà garantita l'interoperabilità con il Sistema Informativo Contratti Pubblici, la richiesta del certificato Inarcassa dovrà essere andrà inoltrata attraverso il FVOE.</p>	<p><b>Allegato II.10</b></p> <p>Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale</p> <p>Il comma 2 non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare [...] i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito [...] previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta [...].</p> <p>Ai sensi dell'art. 96, co. 13 del D.Lgs. n. 36/2023 "le cause di esclusione previste dagli articoli [...] 95 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento".</p>

<p align="center"><b>Art. 98 D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici)</b></p> <p align="center"><b>Illecito professionale grave</b></p>	<p align="center"><b>Strumento</b></p>	<p align="center"><b>Modalità</b></p>	<p align="center"><b>Annotazioni</b></p>
<p><b>Art. 98, comma 3, lett. a)</b></p> <p>Sussistenza di una sanzione esecutiva irrogata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore, rilevante in relazione all'oggetto specifico dell'appalto.</p>	<p>Casellario informatico presso ANAC</p> <p>Provvedimento sanzionatorio esecutivo dell'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato</p>	<p>Si scarica l'estratto dal sito dell'ANAC: <a href="https://annotazioni.anticorruzione.it/">https://annotazioni.anticorruzione.it/</a>. <b>In alternativa e comunque obbligatoriamente a partire dal momento in cui sarà garantita l'interoperabilità con il Sistema Informativo Contratti Pubblici, la presenza di annotazioni nel casellario informatico dovrà essere verificata attraverso il FVOE.</b></p> <p>Si scarica il provvedimento dal sito dell'AGCM: <a href="#">AGCM - Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato</a></p>	<p><b>L'esclusione perdura per tre anni decorrenti dalla data del provvedimento sanzionatorio irrogato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore. L'eventuale impugnazione del provvedimento non rileva ai fini della decorrenza del triennio. Se l'operatore economico non comunica immediatamente la sussistenza di tale provvedimento, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante lo ha acquisito (art. 96, comma 10, lett.c), comma 11 e comma 12).</b></p> <p><b>L'illecito professionale grave rileva solo se compiuto dall'operatore economico offerente.</b></p> <p><b>Ai sensi dell'art. 98, co. 2 del D.Lgs. n. 36/2023 l'esclusione dell'operatore economico è disposta se ricorrono le seguenti condizioni:</b></p> <p><b>a. sussistono elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;</b></p> <p><b>b. il grave illecito professionale è idoneo ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore economico;</b></p> <p><b>c. sussistono i mezzi di prova di cui al comma 6 (nel caso di specie, il provvedimento sanzionatorio esecutivo reso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore).</b></p>

			<p>Il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni di cui sopra.</p> <p>Ai sensi dell'art. 98, co. 4 del D.Lgs. n. 36/2023 la valutazione di gravità deve considerare il bene giuridico e l'entità della lesione cagionata dall'illecito professionale nonché il tempo trascorso dalla violazione.</p> <p>Ai sensi dell'art. 96, co. 2 del D.Lgs. n. 36/2023 l'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui [...] all'articolo 95 [...] non è escluso se dimostra di aver adottato le misure self-cleaning previste dal comma 6 e ha adempiuto agli oneri di cui commi 3 o 4 del presente articolo.</p> <p>Ai sensi dell'art. 96, co. 13 del D.Lgs. n. 36/2023 "le cause di esclusione previste dagli articoli [...] 95 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento".</p>
<p><b>Art. 98, comma 3, lett. b)</b></p> <p>Sussistenza di un tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a proprio vantaggio o di fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione.</p>			<p>Ai sensi dell'art. 98, comma 6, lett. b) costituisce mezzo di prova adeguato la presenza di indizi gravi, precisi e concordanti che rendano evidente il ricorrere della situazione escludente.</p> <p>L'illecito professionale grave rileva solo se compiuto dall'operatore economico offerente.</p> <p>Ai sensi dell'art. 98, co. 2 del D.Lgs. n. 36/2023 l'esclusione dell'operatore economico è disposta se ricorrono le seguenti condizioni:</p> <p>a. sussistono elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;</p> <p>b. il grave illecito professionale è idoneo ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore economico;</p>

			<p>c. sussistono i mezzi di prova di cui al comma 6 (nel caso di specie, indizi gravi, precisi e concordanti).</p> <p>Il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni di cui sopra.</p>
<p><b>Art. 98, comma 3, lett. c)</b></p> <p>Sussistenza di significative e persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili</p>	<p>Casellario informatico presso ANAC</p>	<p>Si scarica l'estratto dal sito dell'ANAC: <a href="https://annotazioni.anticorruzione.it/">https://annotazioni.anticorruzione.it/</a>. In alternativa e comunque obbligatoriamente a partire dal momento in cui sarà garantita l'interoperabilità con il Sistema Informativo Contratti Pubblici, la presenza di annotazioni nel casellario informatico dovrà essere verificata attraverso il FVOE.</p>	<p>Ai sensi dell'art. 98, comma 6, lett. c) costituisce mezzo di prova adeguato l'intervenuta risoluzione per inadempimento o la condanna al risarcimento del danno o ad altre conseguenze comparabili.</p> <p>L'esclusione perdura per tre anni decorrenti dalla commissione del fatto (art. 96, comma 10, lett.c)).</p> <p>L'illecito professionale grave rileva solo se compiuto dall'operatore economico offerente.</p> <p>Ai sensi dell'art. 98, co. 2 del D.Lgs. n. 36/2023 l'esclusione dell'operatore economico è disposta se ricorrono le seguenti condizioni:</p> <p>a. sussistono elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;</p> <p>b. il grave illecito professionale è idoneo ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore economico;</p> <p>c. sussistono i mezzi di prova di cui al comma 6 (nel caso di specie, il provvedimento sanzionatorio esecutivo reso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore).</p> <p>Il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni di cui sopra.</p> <p>Ai sensi dell'art. 98, co. 4 del D.Lgs. n. 36/2023 la valutazione di gravità deve considerare il bene giuridico e l'entità della lesione cagionata dall'illecito professionale nonché il tempo trascorso dalla violazione.</p> <p>Ai sensi dell'art. 96, co. 2 del D.Lgs. n. 36/2023 l'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui [...] all'articolo 95 [...] non è escluso se dimostra di aver adottato le misure self-cleaning previste dal comma 6 e</p>

			<p>ha adempiuto agli oneri di cui commi 3 o 4 del presente articolo.</p> <p>Ai sensi dell'art. 96, co. 13 del D.Lgs. n. 36/2023 "le cause di esclusione previste dagli articoli [...] 95 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento".</p>
<p><b>Art. 98, comma 3, lett. d)</b></p> <p>Sussistenza di grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori.</p>	<p>Casellario informatico presso ANAC</p>	<p>Si scarica l'estratto dal sito dell'ANAC: <a href="https://annotazioni.anticorruzione.it/">https://annotazioni.anticorruzione.it/</a>. <b>In alternativa e comunque obbligatoriamente a partire dal momento in cui sarà garantita l'interoperabilità con il Sistema Informativo Contratti Pubblici, la presenza di annotazioni nel casellario informatico dovrà essere verificata attraverso il FVOE.</b></p>	<p><b>Ai sensi dell'art. 98, comma 6, lett. d) costituisce mezzo di prova adeguato l'emissione di provvedimenti giurisdizionali anche non definitivi.</b></p> <p><b>L'esclusione perdura per tre anni decorrenti dalla commissione del fatto (art. 96, comma 10, lett.c)).</b></p> <p><b>L'illecito professionale grave rileva solo se compiuto dall'operatore economico offerente.</b></p> <p><b>Ai sensi dell'art. 98, co. 2 del D.Lgs. n. 36/2023 l'esclusione dell'operatore economico è disposta se ricorrono le seguenti condizioni:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><b>a. sussistono elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;</b></li> <li><b>b. il grave illecito professionale è idoneo ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore economico;</b></li> <li><b>c. sussistono i mezzi di prova di cui al comma 6 (nel caso di specie, il provvedimento sanzionatorio esecutivo reso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore).</b></li> </ul> <p><b>Il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni di cui sopra.</b></p> <p><b>Ai sensi dell'art. 98, co. 4 del D.Lgs. n. 36/2023 la valutazione di gravità deve considerare il bene giuridico e</b></p>



			<p>l'entità della lesione cagionata dall'illecito professionale nonché il tempo trascorso dalla violazione.</p> <p>Ai sensi dell'art. 96, co. 2 del D.Lgs. n. 36/2023 l'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui [...] all'articolo 95 [...] non è escluso se dimostra di aver adottato le misure self-cleaning previste dal comma 6 e ha adempiuto agli oneri di cui commi 3 o 4 del presente articolo.</p> <p>Ai sensi dell'art. 96, co. 13 del D.Lgs. n. 36/2023 "le cause di esclusione previste dagli articoli [...] 95 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento".</p>
<p><b>Art. 98, comma 3, lett. e)</b> Sussistenza di una violazione del divieto di intestazione fiduciaria.</p>	<p>Casellario informatico presso ANAC</p>	<p>Si scarica l'estratto dal sito dell'ANAC: <a href="https://annotazioni.anticorruzione.it/">https://annotazioni.anticorruzione.it/</a>. In alternativa e comunque obbligatoriamente a partire dal momento in cui sarà garantita l'interoperabilità con il Sistema Informativo Contratti Pubblici, la presenza di annotazioni nel casellario informatico dovrà essere verificata attraverso il FVOE.</p>	<p>Ai sensi dell'art. 98, comma 6, lett. e) costituisce mezzo di prova adeguato l'accertamento definitivo della violazione.</p> <p>L'esclusione perdura per tre anni decorrenti dalla commissione del fatto (art. 96, comma 10, lett.c)).</p> <p>L'illecito professionale grave rileva solo se compiuto dall'operatore economico offerente.</p> <p>Ai sensi dell'art. 98, co. 2 del D.Lgs. n. 36/2023 l'esclusione dell'operatore economico è disposta se ricorrono le seguenti condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. sussistono elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;</li> <li>b. il grave illecito professionale è idoneo ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore economico;</li> <li>c. sussistono i mezzi di prova di cui al comma 6 (nel caso di specie, il provvedimento sanzionatorio esecutivo reso dall'Autorità garante della concorrenza e</li> </ul>

			<p>del mercato o da altra autorità di settore).</p> <p>Il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni di cui sopra.</p> <p>Ai sensi dell'art. 98, co. 4 del D.Lgs. n. 36/2023 la valutazione di gravità deve considerare il bene giuridico e l'entità della lesione cagionata dall'illecito professionale nonché il tempo trascorso dalla violazione.</p> <p>Ai sensi dell'art. 96, co. 2 del D.Lgs. n. 36/2023 l'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui [...] all'articolo 95 [...] non è escluso se dimostra di aver adottato le misure self-cleaning previste dal comma 6 e ha adempiuto agli oneri di cui commi 3 o 4 del presente articolo.</p> <p>Ai sensi dell'art. 96, co. 13 del D.Lgs. n. 36/2023 "le cause di esclusione previste dagli articoli [...] 95 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento".</p>
<p><b>Art. 98, comma 3, lett. f)</b></p> <p>Sussistenza di un'omessa denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'operatore economico persona offesa dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 del medesimo codice.</p>	<p>Casellario informatico presso ANAC</p>	<p>Si scarica l'estratto dal sito dell'ANAC: <a href="https://annotazioni.anticorruzione.it/">https://annotazioni.anticorruzione.it/</a>. In alternativa e comunque obbligatoriamente a partire dal momento in cui sarà garantita l'interoperabilità con il Sistema Informativo Contratti Pubblici, la presenza di annotazioni nel casellario informatico dovrà essere verificata attraverso il FVOE.</p>	<p>L'esclusione perdura per tre anni decorrenti dalla commissione del fatto (art. 96, comma 10, lett.c)).</p> <p>L'illecito professionale grave rileva solo se compiuto dall'operatore economico offerente.</p> <p>Ai sensi dell'art. 98, co. 2 del D.Lgs. n. 36/2023 l'esclusione dell'operatore economico è disposta se ricorrono le seguenti condizioni:</p> <p>a. sussistono elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;</p> <p>b. il grave illecito professionale è idoneo ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore economico;</p>

			<p>c. sussistono i mezzi di prova di cui al comma 6 (nel caso di specie, il provvedimento sanzionatorio esecutivo reso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore).</p> <p>Il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni di cui sopra.</p> <p>Ai sensi dell'art. 98, co. 4 del D.Lgs. n. 36/2023 la valutazione di gravità deve considerare il bene giuridico e l'entità della lesione cagionata dall'illecito professionale nonché il tempo trascorso dalla violazione.</p> <p>Ai sensi dell'art. 96, co. 2 del D.Lgs. n. 36/2023 l'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui [...] all'articolo 95 [...] non è escluso se dimostra di aver adottato le misure self-cleaning previste dal comma 6 e ha adempiuto agli oneri di cui commi 3 o 4 del presente articolo.</p> <p>Ai sensi dell'art. 96, co. 13 del D.Lgs. n. 36/2023 "le cause di esclusione previste dagli articoli [...] 95 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento".</p>
<p><b>Art. 98, comma 3, lett. g)</b></p> <p>Contestata commissione di taluno dei reati consumati o tentati di cui all'art. 94, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023.</p>	<p>Certificato dei carichi pendenti</p>	<p>Richiesta via PEC all'Ufficio del casellario giudiziale presso il Tribunale del luogo in cui i soggetti di cui all'art. 94, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 hanno residenza, ai fini dell'ottenimento del Certificato dei carichi pendenti (artt. 27 e 28 del D.P.R. 14/11/2002, n. 313).</p>	<p>Il nuovo codice contiene un elenco tassativo di ipotesi costituenti grave illecito professionale. Vi rientra, infatti, la contestata commissione di uno dei reati di cui all'art. 94, co. 1 (in caso di accertata commissione scatta l'esclusione automatica) e la contestata o accertata commissione di uno dei reati di cui all'art. 98, co.3, lett. h) del d.lgs. n. 36/2023.</p> <p>Ciò premesso, non pare oggi essere possibile qualificare il rifiuto alla stipula contrattuale come grave illecito professionale. Si potrebbe al più equiparare la decadenza</p>

			<p>dell'aggiudicazione per rifiuto di stipula del contratto alla risoluzione in danno; tuttavia, anche questa ricostruzione appare dubbia alla luce del principio di stretta interpretazione delle cause di esclusione.</p> <p>Ai sensi dell'art. 98, comma 6, lett. g) costituiscono mezzi di prova adeguati gli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del cpp, il decreto che dispone il giudizio ai sensi dell'art. 429 del cpp, o eventuali provvedimenti cautelari reali o personali emessi dal giudice penale, la sentenza di condanna non definitiva, il decreto penale di condanna non irrevocabile, la sentenza non irrevocabile di applicazione della pena su richiesta delle parti,</p> <p>L'esclusione perdura per tre anni decorrenti dalla data di emissione di uno degli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del cpp oppure di eventuali provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale. L'eventuale impugnazione dei provvedimenti non rileva ai fini della decorrenza del triennio. Se l'operatore economico non comunica immediatamente la sussistenza di tali provvedimenti, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante li ha acquisiti (art. 96, comma 10, lett.c), comma 11 e comma 12).</p> <p>La norma chiarisce se un eventuale successivo provvedimento assunto nell'ambito del procedimento penale possa o meno determinare il riavvio del termine triennale. Sul punto si segnala una sentenza del Tar Lazio, Sez. IV, n. 1035 del 14.03.2024 che ha escluso tale possibilità in coerenza con la ratio della disposizione codicistica che è quella di evitare che l'operatore economico possa subire un pregiudizio a causa della lunghezza di un procedimento penale.</p> <p>Con riferimento ai reati di cui all'art. 94, co. 1 va tuttavia segnalato che, decorso il termine triennale, effettivamente non è più configurabile l'illecito professionale grave ex art. 98, co. 3, lett. g), tuttavia, in caso di successiva condanna definitiva, si è in presenza della causa di esclusione automatica ex art. 94.</p>
--	--	--	--

			<p>Ai sensi dell'art. 98, co. 2 del D.Lgs. n. 36/2023 l'esclusione dell'operatore economico è disposta se ricorrono le seguenti condizioni:</p> <p>a. sussistono elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;</p> <p>b. il grave illecito professionale è idoneo ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore economico;</p> <p>c. sussistono i mezzi di prova di cui al comma 6 (nel caso di specie, il provvedimento sanzionatorio esecutivo reso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore).</p> <p>Il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni di cui sopra.</p> <p>Ai sensi dell'art. 98, co. 4 del D.Lgs. n. 36/2023 la valutazione di gravità deve considerare il bene giuridico e l'entità della lesione cagionata dall'illecito professionale nonché il tempo trascorso dalla violazione.</p> <p>Ai sensi dell'art. 96, co. 2 del D.Lgs. n. 36/2023 l'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui [...] all'articolo 95 [...] non è escluso se dimostra di aver adottato le misure self-cleaning previste dal comma 6 e ha adempiuto agli oneri di cui commi 3 o 4 del presente articolo.</p> <p>Ai sensi dell'art. 96, co. 13 del D.Lgs. n. 36/2023 "le cause di esclusione previste dagli articoli [...] 95 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento".</p>
<p>Art. 98, comma 3, lett. h), nn. 1), 2), 3), 4) e 5)</p>	<p>Certificato dei carichi pendenti</p>	<p>Richiesta via PEC all'Ufficio del casellario giudiziale presso il Tribunale del luogo in cui i</p>	<p>Il nuovo codice contiene un elenco tassativo di ipotesi costituenti grave illecito professionale. Vi rientra, infatti,</p>

<p>Contestata o accertata commissione di taluno dei reati consumati indicati.</p>	<p>e</p> <p>Certificato del casellario giudiziale</p>	<p>soggetti di cui all'art. 94, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 hanno residenza, ai fini dell'ottenimento del Certificato dei carichi pendenti (artt. 27 e 28 del D.P.R. 14/11/2002, n. 313).</p> <p>Consultazione diretta del Sistema informativo del Casellario attraverso l'applicativo CERPA (Certificato casellario per pubbliche amministrazioni), ai fini dell'ottenimento del Certificato del casellario giudiziale (artt. 28, comma 3 e 39 del D.P.R. 14/11/2002, n. 313). In alternativa e comunque obbligatoriamente a partire dal momento in cui sarà garantita l'interoperabilità con il Sistema Informativo Contratti Pubblici, la richiesta all'Ufficio del casellario giudiziale andrà inoltrata attraverso il FVOE.</p>	<p>la contestata commissione di uno dei reati di cui all'art. 94, co. 1 (in caso di accertata commissione scatta l'esclusione automatica) e la contestata o accertata commissione di uno dei reati di cui all'art. 98, co.3, lett. h) del d.lgs. n. 36/2023.</p> <p>Ciò premesso, non pare oggi essere possibile qualificare il rifiuto alla stipula contrattuale come grave illecito professionale. Si potrebbe al più equiparare la decadenza dell'aggiudicazione per rifiuto di stipula del contratto alla risoluzione in danno; tuttavia, anche questa ricostruzione appare dubbia alla luce del principio di stretta interpretazione delle cause di esclusione.</p> <p>Ai sensi dell'art. 98, comma 6, lett. h) costituiscono mezzi di prova adeguati la sentenza di condanna definitiva, il decreto penale di condanna irrevocabile, la condanna non definitiva, i provvedimenti cautelari reali e personali, ove emessi dal giudice penale.</p> <p>L'esclusione perdura per tre anni decorrenti dalla data di emissione di uno degli atti di cui all'articolo 407-bis, comma 1, del cpp oppure di eventuali provvedimenti cautelari personali o reali del giudice penale, se antecedenti all'esercizio dell'azione penale. L'eventuale impugnazione dei provvedimenti non rileva ai fini della decorrenza del triennio. Se l'operatore economico non comunica immediatamente la sussistenza di tali provvedimenti, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante li ha acquisiti (art. 96, comma 10, lett.c), comma 11 e comma 12).</p> <p>La norma, tuttavia, non chiarisce se un eventuale successivo provvedimento assunto nell'ambito del procedimento penale possa o meno determinare il riavvio del termine triennale. Sul punto si segnala una sentenza del Tar Lazio, Sez. IV, n. 1035 del 14.03.2024 che ha escluso tale possibilità in coerenza con la ratio della disposizione codicistica che è quella di evitare che l'operatore economico possa subire un pregiudizio a causa della lunghezza di un procedimento penale.</p>
---	---	--	---

			<p>Con riferimento ai reati di cui all'art. 98, co. 3, lett. h), decorso il termine triennale, cessa, dunque, la loro efficacia escludente anche qualora successivamente intervenga una sentenza di condanna, anche definitiva, poiché la stessa non può determinare il riavvio del termine triennale di rilevanza</p> <p>Ai sensi dell'art. 98, co. 2 del D.Lgs. n. 36/2023 l'esclusione dell'operatore economico è disposta se ricorrono le seguenti condizioni:</p> <p>a. sussistono elementi sufficienti ad integrare il grave illecito professionale;</p> <p>b. il grave illecito professionale è idoneo ad incidere sull'affidabilità e integrità dell'operatore economico;</p> <p>c. sussistono i mezzi di prova di cui al comma 6 (nel caso di specie, il provvedimento sanzionatorio esecutivo reso dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato o da altra autorità di settore).</p> <p>Il provvedimento di esclusione deve essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni di cui sopra.</p> <p>Ai sensi dell'art. 98, co. 4 del D.Lgs. n. 36/2023 la valutazione di gravità deve considerare il bene giuridico e l'entità della lesione cagionata dall'illecito professionale nonché il tempo trascorso dalla violazione.</p> <p>L'esclusione non è disposta nei seguenti casi:</p> <p>a) nei casi previsti dell'art. 95, co. 3 del D.Lgs. n. 36/2023:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• quando il reato è stato depenalizzato ovvero</li><li>• quando è intervenuta la riabilitazione ovvero</li><li>• nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero</li><li>• quando il reato è stato dichiarato estinto dopo</li></ul>
--	--	--	--

			<p>la condanna ovvero</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• in caso di revoca della condanna medesima.</li></ul> <p>b) qualora l'operatore economico dimostri di aver adottato le misure self-cleaning previste dall'art. 96, co. 6 del D.Lgs. n. 36/2023 e abbia adempiuto agli oneri di cui commi 3 o 4 del presente articolo.</p> <p>Ai sensi dell'art. 96, co. 13 del D.Lgs. n. 36/2023 "le cause di esclusione previste dagli articoli [...] 95 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 240-bis del codice penale o degli articoli 20 e 24 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento".</p>
--	--	--	---